

Sul tema è intervenuta la Cassazione penale con la sentenza n. 14467/2016

Molestie olfattive come reato serve la perizia tecnica?

di **Luciano Butti**, B&P Avvocati

Il giudice può fondare il proprio convincimento pure su elementi probatori di diversa natura e, dunque, sulle dichiarazioni delle persone offese e del consulente di loro fiducia. Vediamo i quattro aspetti controversi della pronuncia

La contravvenzione prevista dall'art. 674 del codice penale («*Getto pericoloso di cose*») riguarda anche la causazione di odori eccedenti la normale tollerabilità (definiti come “molestie olfattive”) a prescindere dal soggetto emittente (attività industriali, agricole o di allevamento, ovvero utenze domestiche). Per accertare la sussistenza delle molestie olfattive eccedenti la normale tollerabilità, tuttavia non è sempre necessario ricorrere a una perizia tecnica di ufficio, poiché il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi probatori di diversa natura e, dunque, sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni della sentenza della Cassazione penale, sezione III, 22 novembre 2016, n. 14467 (depositata il 24 marzo 2017), che presenta almeno quattro aspetti controversi.

I profili giuridici

Il primo riguarda l'applicabilità del reato di «*Getto pericoloso di cose*» anche agli odori molesti (le “molestie olfattive”, per utilizzare il linguaggio della Cassazione). Confermando una giurisprudenza consolidata, l'opinione della suprema Corte è affermativa: anche gli odori – se eccedono la normale tollerabilità – costituiscono reato. Si conferma così la natura poliedrica della contravvenzione prevista dall'art. 674 del codice penale, che, ormai da decenni, viene utilizzato dalla

giurisprudenza per sanzionare emissioni moleste di ogni tipo, provenienti – come vedremo – tanto dagli impianti industriali come da altri tipi di attività umane.

L'origine delle emissioni

Il secondo aspetto chiarito dalla Cassazione concerne proprio l'origine delle emissioni che possono dar luogo al reato di cui all'articolo 674 del codice penale, in particolare, non soltanto attività industriali, agricole o di allevamento (che, comunque, costituiscono i casi di più frequente applicazione della norma), ma anche utenze residenziali. Nel caso di specie, si trattava di un appartamento situato al piano terra di un fabbricato, dal quale provenivano continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento del terzo piano.

La dimostrazione

Il terzo problema esaminato dai giudici consiste nelle modalità attraverso le quali la natura “vietata” o “illegale” delle emissioni olfattive moleste deve essere dimostrata. Si deve trattare di casi di espresso divieto contenuto nella legge o in una prescrizione di autorizzazione, oppure la norma si riferisce a qualsiasi emissione odorigena che – benché non vietata in astratto da una norma o autorizzazione – abbia in concreto superato i limiti della normale tollerabilità? La seconda alternativa è quella prescelta da questa parti-

[1] Si vedano le sentenze della Cassazione penale, sezione III, 3 maggio 2007, n. 16818 e 3 marzo 2004, n. 9757, mentre la pronuncia 29 settembre 2004, n. 38297, nel richiamare i diversi orientamenti in materia, rileva anche che, ai fini della configurabilità del reato, «all'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" non può ricondursi, in caso di mancato superamento dei limiti massimi di accettabilità, l'inosservanza di meri obiettivi di qualità»

[2] Si veda G. Pittoni, *Odori: come monitorarli negli impianti industriali in Ambiente&Sicurezza n. 3/2017*, pagina 134.

colarmente rigorosa sentenza della Cassazione, secondo la quale, dunque, non è necessario un espresso divieto da parte della legge o di un provvedimento dell'autorità (nel medesimo senso, in precedenza, ad esempio, anche la sentenza della Cassazione, sezione III, 14 luglio 2011, n. 34896). È doveroso segnalare che, in un passato non molto recente, altre decisioni della suprema Corte avevano assunto un atteggiamento maggiormente garantista, richiedendo la violazione di una norma o di una prescrizione di autorizzazione. In particolare, nell'ipotesi in cui le emissioni, pur rispettando norme specifiche, arrechino però concreto disturbo ai proprietari dei fondi vicini, superando la normale tollerabilità, si era in passato ritenuto configurabile il solo illecito civile contemplato dall'art. 844 del codice civile, la cui valutazione presuppone che siano contemperate le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione^[1].

Superamento normale tollerabilità: serve la perizia?

L'ultimo problema riguarda le modalità di prova del superamento della normale tollerabilità. È necessario un accertamento tecnico (perizia) in contraddittorio? La risposta della Corte è negativa, in linea con le precedenti decisioni, alcune delle quali peraltro avevano opportunamente segnalato come, in mancanza di perizia tecnica, l'accertamento in fatto

BOX 1

Il caso e le tre diverse decisioni

Gli imputati sono stati chiamati a rispondere – e condannati dal giudice di primo grado – per la contravvenzione di cui all'art. 674 del codice penale, perché, nella qualità di proprietari dell'appartamento al piano terra di un fabbricato, provocavano continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento del terzo piano, molestandone così gli occupanti e imbrattando l'alloggio. La corte di Appello aveva poi dichiarato il reato estinto per prescrizione.

Con un unico motivo di ricorso in Cassazione, gli stessi imputati sostennero che l'art. 674 del codice penale non fosse estensibile analogicamente alle emissioni di odori e che le emissioni dovessero essere espressamente vietate dalla legge e, inoltre, che dovesse essere verificato – attraverso una perizia – il superamento della tollerabilità. Nella fattispecie, secondo gli imputati, si trattava invece di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte a offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge, essendo peraltro del tutto estranee all'ambito delle attività industriali, normalmente oggetto dei casi di applicazione dell'art. 674 del codice penale. Per queste ragioni, secondo gli imputati, la corte di Cassazione avrebbe dovuto pronunciare assoluzione nel merito e non confermare la sentenza di estinzione del reato per prescrizione.

La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile, respingendo la richiesta di pronunciare assoluzione nel merito, confermando, invece, la decisione della corte di appello, che aveva ritenuto il reato estinto per prescrizione.

dell'intollerabilità delle molestie debba essere particolarmente "rigoroso" (così, ad esempio, la sentenza della Cassazione, sezione III, 22 aprile 2015, n. 27562). Questo atteggiamento scarsamente favorevole alle perizie tecniche in materia di odori dipende anche – forse - da una certa sfiducia verso la possibilità di accertamenti tecnici rigorosi in materia di

molestie olfattive, che, peraltro, ha sempre meno ragione di esistere, in quanto, recentemente, gli accertamenti tecnici in materia di odori sono stati affinati, tanto con la messa a punto di apposite apparecchiature (cosiddetti "nasi elettronici"^[2]), quanto con un migliore addestramento del personale preposto alle verifiche di tipo tradizionale.